



CITTÀ DI SANT'AGATA DE' GOTI
(Provincia di Benevento)

*Approvato con
delibera del*

Consiglio Comunale

n. 23 del 09/05/2007

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 16</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Rateizzazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 15</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 25</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 15</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Sant'Agata de' Goti in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo.
2. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo uguale o superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER
IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiuse;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto dalla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione e devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

AUTOCAROZZERIE	35%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
FALEGNAMERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	35%
OFFICINE METALMECCANICHE	35%
TIPOGRAFIE	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	35%
AMBULATORI MEDICI	30%
RISTOPRANTI – PIZZERIE - AGRI.TURIS. ECC.	30%
BARBIERI E PARRUCCHIERI	20%
MAGLIERIE	20%
LABORATORI ARTIGIANALI	20%
INSEDIAMENTI ARTIGIANALI	20%
INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE	20%
OSPEDALI E CASE DI CURA	30%
CENTRI MEDICI POLISPECIALISTICI	30%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

4. La riduzione è applicata in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e devono essere presentate entro il 20 gennaio di ogni anno.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sottocategorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, nelle seguenti misure:

Codice	Descrizione	Importo unitario
00000001	USO ABITATIVO	€1,42
00000003	CIRCOLI, SCUOLE E SEDI DI PARTITO	€0,81
00000004	MAGAZZINI E DEPOSITI DI MERCE ALL'INGROSSO – DEPOSITI AGRICOLI – LABORATORI PER TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	€1,02
00000005	LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANATO O INDUSTRIALE	
00000501	PARRUCCHIERI, ESTETISTI E BARBIERI	€2,86
00000503	AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ELETTRAUTI	€4,08
00000504	PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE LEGNAME, SUGHERI, ETC.	€1,21
00000505	PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE METALLI, OFFICINE METALMECCANICHE	€2,05
00000506	MAGLIERIE, LABORATORI ARTIGIANALI, LAVANDERIE E TINTORIE	€2,05
00000006	NEGOZI ALIMENTARI	
00000601	ORTOFRUTTICOLI	€12,59
00000602	SUPERMERCATI	€9,18
00000603	DROGHERIE, PANIFICI, PASTICCERIE, MACELLERIE, POLLERIE, SALUMERIE	€5,10
00000604	BAR, GELATERIE, LATTERIE E BIRRERIE	€6,13
00000605	RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, SELF-SERVICE, MENSE, AGRITURISMO, GASTRONOMIE	€12,25
00000607	AREE DI MERCATO SETTORE PRODOTTI ALIMENTARI	€0,87

00000608	VENDITA DI PRODOTTI ITTICI	€12,25
00000007	NEGOZI NON ALIMENTARI	
00000701	VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, MERCERIE, TESSUTI	€2,44
00000702	PELLICERIE, VENDITA DI CALZATURE, PELLETERIE	€2,05
00000703	CARTOLERIE, EDICOLE, LIBRERIE, COPISTERIE, TABACCHI, TIPOGRAFIE	€3,06
00000704	VENDITA DI CASALINGHI, FERRAMENTA, CERAMICHE, PORCELLANE, ELETTRODOMESTICI	€1,84
00000705	COLORIFICI, VENDITA DI FOTO, STRUMENTI MUSICALI, NOLEGGIO E VENDITA AUDIO-VIDEO	€2,65
00000706	OREFICERIE, GIOIELLERIE, OTTICHE	€1,84
00000707	VENDITA DI MOBILI, ARREDI, LAMPADE	€2,05
00000708	FARMACIE, ERBORISTERIE, VENDITA DI ARTICOLI SANITARI	€2,23
00000709	FIORAI	€10,21
00000710	AREE DI MERCATO SETTORE PRODOTTI NON ALIMENTARI	€0,44
00000711	ALTRI NEGOZI NON ALIMENTARI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI	€2,05
00000008	LOCALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI PRIVATI	
00000801	UFFICI, STUDI PROFESSIONALI NON MEDICI	€1,84
00000802	BANCHE, ASSICURAZIONI	€2,44
00000803	AMBULATORI MEDICI, STUDI DENTISTICI, RADIOLOGICI, OSPEDALI, CASE DI CURA, CENTRI MEDICI SPECIALISTICI	€2,44
00000806	CENTRI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO	€1,02
00000807	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	€2,05
00000808	ALTRI LOCALI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI	€1,42

3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Per le abitazione con unico occupante: **riduzione del 30%**.
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo **riduzione del 30%** nel caso in cui siano presenti contestualmente le seguenti condizioni:
 - tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - il dichiarante risieda per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale;
 - l'utente dichiarare espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- c) Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo per un periodo non inferiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata: **riduzione del 30%.**
 - d) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: **riduzione del 30%.**
 - e) Per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone di età superiore a 65 anni, in cui il reddito del nucleo familiare non superi l'importo di euro 15.000,00 oltre al reddito dell'abitazione principale: **riduzione del 20%.**
 - f) Nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap: **riduzione del 20%.**
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e devono essere presentate entro il 20 gennaio di ogni anno.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui al precedente art. 13 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento. Se si verificano i presupposti per l'applicazione di più riduzioni, si applica solo quella più favorevole all'utente.

ART. 15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. È istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.

3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa giornaliera è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 16 **DENUNCE**

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, con raccomandata A.R. nel caso di invio postale. L'Ufficio Protocollo del Comune rilascia ricevuta della presentazione della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 17
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Ai fini dell'attività di accertamento e di controllo il Comune può:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici;
 - c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
 - d) richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche non economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
 - e) richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93, all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 C.C., ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui all'art. 63 del citato D. Lgs., la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato;
 - f) richiedere, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93, l'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prevista dall'art. 70 di detto decreto.
3. Ove il contribuente non fornisca, nei termini assegnati, riscontro alle richieste di cui alle lette. A) e b), gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti degli Uffici Comunali, all'uopo autorizzati dal Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 gg. prima della verifica, possono accedere agli immobili al solo fine di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici.
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.

5. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.
6. In caso di mancata collaborazione o di impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può effettuarsi in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 C.C.

ART. 19

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 20

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 71 del D.Lgs 507/93.
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento.
5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 22 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 21 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 22 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per i mancati ed i ritardati versamenti, le omissioni di presentazione delle denunce e quant'altro stabilito dalle vigenti norme legislative, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli avvisi di pagamento di cui al c. 4 dell'art. 20.

ART. 23 RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2007.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.